
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Consulente tecnico d'ufficio, incarico in materia di estimo per la determinazione di una serie di beni immobili: criteri per la liquidazione del compenso

Nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere condotto secondo il metodo seguente: ove vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Ogni importo stimato deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di Euro 516.456,90 - 1.000.000.000, secondo il D.P.R. n. 352 del 1988, art. 13, - salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 5.

Massime rilevanti:

Vero è infatti che la pluralità delle valutazioni affidate al consulente non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge tra una misura minima ed una massima; ciò non esclude, però, che possa farsi luogo a unificazione degli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività (Cass. 23 settembre 1994, n. 7837).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.3.2016, n. 5325

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 13, per avere il Tribunale di Foggia confermato la liquidazione del compenso al C.T.U. operata dal giudice dell'esecuzione con riferimento al valore di ogni singolo lotto, anziché con riguardo al valore complessivo stimato, così superando lo scaglione massimo di 1.000.000.000 previsto dalla norma. Sostiene che il frazionamento in lotti dei beni sottoposti ad esecuzione non può comportare deroga al principio della unicità dell'incarico in relazione all'unitarietà del complesso immobiliare assoggettato a stima. Il motivo è infondato.

Il giudice di prime cure, dopo aver rappresentato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha di fatto aderito all'orientamento più restrittivo (favorevole all'unicità dell'incarico ed alla conseguente unitarietà del compenso), pur evidenziando che, in presenza di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato non è quello che attiene alla stima cumulativa dell'insieme, bensì quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative.

Tale criterio è conforme alla disciplina in tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico d'ufficio: vero è infatti che la pluralità delle valutazioni affidate al consulente non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge tra una misura minima ed una massima; ciò non esclude, però, che possa farsi luogo a unificazione degli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività (Cass. 23 settembre 1994, n. 7837): in altri termini, qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo a massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002.

Quindi, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere condotta secondo il metodo seguente: ove vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Ogni importo stimato deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di Euro 516.456,90 - 1.000.000.000, secondo il D.P.R. n. 352 del 1988, art. 13, - salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione

della L. n. 319 del 1980, art. 5, (Cass. 31 marzo 2006, n. 7632, Cass. 20 marzo 2009, n. 6892; in senso sostanzialmente conforme Cass. 17 aprile 2001, n. 5608).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 1, seconda parte, per non avere il provvedimento impugnato tenuto conto, per la liquidazione, del riferimento al valore della controversia al fine della determinazione degli onorari a percentuale per la consulenza tecnica. Evidenza che nel caso di specie il suo credito ammontava ad Euro 2.784,55, mentre la quota immobiliare di spettanza del debitore risultava essere pari a 1/20 dell'intera proprietà ed era stata stimata appena Euro 53.000,00.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

L'art. 13 d.m. 30 maggio 2002 prevede che per la perizia e consulenza tecnica in materia di estimo spetti al perito o al consulente "un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato".

Per la determinazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, cui sia stato conferito l'incarico di valutare beni agli effetti dell'espropriazione forzata, si deve quindi ricorrere al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale indicato dal D.M. 30 maggio 2002, tenendo conto del valore obiettivo dei beni, determinato in base al combinato disposto degli artt. 1 e 13, dello stesso (sul punto, con riferimento alla disciplina del D.P.R. n. 352 del 1988, recante la medesima previsione, cfr. Cass. 3 agosto 2001, n. 10670).

Questa Corte ha del resto chiarito che, in tema di determinazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, la regola generale, secondo cui per la determinazione degli onorari a percentuale "si ha riguardo al valore della controversia", non trova applicazione nei casi previsti dalle disposizioni, contenute nelle stesse tabelle, le quali, per le indagini svolte in alcuni particolari settori, prescrivono criteri di calcolo diversi (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20874).

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente, contraddittoria o, comunque, solo apparente o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Sostiene, in particolare, che il tribunale avrebbe con motivazione lacunosa ritenuto giustificabile la liquidazione di distinti onorari per ciascuno degli immobili stimati, laddove in realtà si trattava di sette unità immobiliari ubicate in soli due edifici e che presentavano solo due classificazioni catastali.

Il motivo è infondato.

La decisione, sul punto, è sufficientemente argomentata (sotto i profili della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica), avendo il giudice dell'opposizione inteso valorizzare tre aspetti differenziali: alcuni immobili avevano diverse destinazioni d'uso; per alcuni di essi si erano dovute effettuare stime con il metodo del valore di trasformazione; lo stato manutentivo degli stessi immobili non era identico per tutti.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 533 del 1973, art. 10, ritenendo che erroneamente il tribunale avrebbe interpretato la predetta norma nel senso che essa escluda l'esenzione da ogni spesa per l'esecuzione forzata volta al recupero di crediti di lavoro.

Neppure detta censura coglie nel segno.

Già in passato, nella vigenza della L. n. 533 del 1973, art. 14, questa Corte aveva avuto modo di rilevare che le spese e gli onorari della consulenza tecnica di ufficio disposta nelle controversie individuali di lavoro non potessero ritenersi gravanti sullo Stato per effetto della sola previsione della L. 11 agosto 1979, n. 533, art. 10, secondo il quale "le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario":

ciò in quanto il successivo art. 14 ricollegava siffatta anticipazione e l'annotazione a debito degli onorari all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della quale, appunto, esse, costituivano un effetto (Cass. 4 settembre 1981, n. 5044).

La proposizione mantiene oggi la sua validità, tenuto conto della disciplina introdotta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, comma 2, che configura una analoga esenzione

delle dette spese, nelle forme dell'anticipazione dall'erario e dalla prenotazione a debito, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Proprio prendendo in esame la L. n. 533 del 1973, art. 10, e valorizzando la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 8, si è rilevato, di recente, che l'esenzione da singole imposte (come quelle di bollo e di registro) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie prevista per processi di particolare natura, che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti, è disciplina di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale; come tale, quindi, non è suscettibile d'interpretazione analogica od estensiva, cosicchè i benefici previsti non possono essere applicati ad ogni spesa processuale inerente all'istruttoria, in relazione allo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice od a quella difensiva svolta dalla parte; pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo, o di registro, prevista da alcune norme specifiche per alcuni processi riguarda esclusivamente gli aspetti tributari ivi regolamentati, mentre per quanto concerne il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dalla parte o disposti dal magistrato, questo è disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, che prevede l'esenzione da dette spese solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Cass. 22 marzo 2013, n. 7294).

Non conferente appare, infine, il richiamo alla pronuncia di C. cost. 6 luglio 2001 n. 227, che si è occupata dell'estensione dell'esenzione prevista dal L. n. 533 cit., art. 10, all'azione revocatoria proposta dal creditore di lavoro, per assicurare la garanzia patrimoniale del proprio credito: quel che rileva, nella presente sede, è, infatti, la delimitazione dell'oggetto di tale esenzione, che, come si è detto, non ricomprende le spese processuali che devono essere rimborsate agli ausiliari del giudice.

In definitiva, il ricorso non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.